

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE.**

RELAZIONE

Il presente decreto presenta con evidenza presupposti di necessità e urgenza determinati dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle condizioni di attuale criticità su temi urgenti e strategici.

Per tali ragioni si intende intervenire con nuove misure per limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola.

Parimenti in questi giorni numerose aziende hanno mostrato la volontà di delocalizzare le proprie produzioni presso altri Paesi, nonostante il policy maker abbia offerto agevolazioni e strumenti finalizzati a rafforzare il tessuto produttivo nel nostro Paese. Si è ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno delle delocalizzazioni, assicurando che le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive.

Nuove misure, inoltre, verranno assunte per arginare il fenomeno della ludopatia, limitando la pubblicizzazione dei giochi e delle aziende promotrici, così da ridurre l'allarmante aumento dell'utilizzo di tali strumenti da parte di molti cittadini che oggi si ritrovano patologicamente dipendenti dal gioco con gravi conseguenze sulla loro vita.

Saranno inoltre introdotte nuove misure idonee a semplificare gli strumenti finanziari di accertamento e di controllo oggi previsti per professionisti e imprese, così da diminuire gli aggravi che negli ultimi anni sono stati introdotti al fine di ottenere maggiori riscossioni.

Infine, per assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, si prevede l'applicazione, anche per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del maggiore termine di 120 giorni dalla notifica per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni poste alla base dei contratti di lavoro a favore dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Capo I

Misure per il contrasto al precariato

L'articolo 1 (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) modifica il decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di limitare con maggiore efficacia l'utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più diffusi e spesso non corrispondenti a una reale necessità da parte del datore di lavoro.

In particolare, si stabilisce che il termine apposto al contratto a tempo determinato non può essere superiore a 24 mesi e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;



b) incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e picchi di attività.

Quanto alle proroghe del contratto (ossia allo slittamento in avanti del termine inizialmente posto al contratto), si dispone che il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata. Si limita, inoltre, il numero delle proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro.

In caso di rinnovo del contratto, il datore di lavoro deve indicare, nell'atto scritto contenente l'apposizione del termine, una delle specifiche condizioni elencate all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e sopra riportate; i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di tali condizioni.

Si modifica altresì l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo l'allungamento da 120 a 180 giorni del termine di impugnazione del contratto a tempo determinato.

Le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e 3 del presente decreto non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 2 (*Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro*) stabilisce che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si applica la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ad eccezione degli articoli 23, concernente il numero complessivo dei contratti a tempo determinato, e 24, relativo ai diritti di precedenza, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

L'articolo 3 (*Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato*) apporta modifiche al decreto legislativo n. 23 del 2015 allo scopo di aumentare l'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa. Attualmente l'indennità è pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TRF per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. La disposizione in esame aumenta l'intervallo entro il quale il giudice può fissare l'indennità portandolo a un minimo di 6 mensilità fino a un massimo di 36 mensilità.

Per indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, si prevede l'aumento di 0,5% punti percentuali del contributo addizionale - previsto dall'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012 - per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo, attualmente pari a 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è destinato a finanziare la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ossia l'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'articolo 4 (*Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali*), al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, stabilisce che all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette



decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'intervento assume carattere di necessità e di urgenza in considerazione del fatto che le pronunce di merito interverranno, presumibilmente, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 e che la loro esecuzione necessita di operazioni tecniche complesse che non potrebbero essere concluse in tempi utili per assicurare un ordinato avvio del predetto anno scolastico 2018/19. La concessione del termine di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze garantirà alle scuole i tempi necessari per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di quei docenti destinatari di sentenze che non hanno avanzato in precedenza domanda di inserimento nella seconda fascia di istituto.

La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione da parte, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di quei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura; la norma non può comportare la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.

Capo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

L'articolo 5 (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti*) reca disposizioni volte ad arginare il fenomeno della "delocalizzazione" delle attività economiche delle imprese, ossia lo spostamento in altri Paesi di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, per ottenere vantaggi competitivi derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini fiscali.

Il fenomeno della delocalizzazione negli ultimi anni è aumentato: sempre più imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale, con gravi conseguenze per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e di indebolimento della competitività strutturale.

La norma intende arginare il fenomeno, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche.

A tal fine, la norma ridefinisce divieti e sanzioni che vigenti norme hanno tentato di introdurre nell'ordinamento (v., in particolare, l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), ma che hanno un ridotto ambito di applicazione e si sono rivelati scarsamente efficaci.

Il comma 1 stabilisce, in particolare, che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, in caso di delocalizzazione dell'attività economica, o di una sua parte, per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, l'impresa beneficiaria decade dal



beneficio concesso ed è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie, accertate ed irrogate da ciascuna amministrazione titolare della misura di aiuto in questione, di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Il vincolo si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti all'Accordo SEE, e trova applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d. "automatiche" o "a sportello").

L'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a cinque anni.

La norma inoltre trova applicazione indipendentemente dall'impatto sull'occupazione: se la tutela di quest'ultima resta il principale fine, seppure indiretto, della norma, non è, infatti, richiesta una misura minima di riduzione dell'occupazione quale presupposto per la comminatoria della decadenza e delle altre sanzioni.

Così formulata, pertanto, la norma, amplia l'ambito oggettivo di applicazione del vincolo rispetto alla disciplina vigente, riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale, oltre che condizionata nell'applicazione al verificarsi di una riduzione di personale pari almeno al 50 per cento.

La norma in commento, inoltre, inasprisce le conseguenze della violazione del vincolo (circoscritte, nel comma 60 sopra citato, alla sola decadenza dai benefici), e definisce in modo più articolato le modalità di attuazione delle nuove previsioni.

Il comma 2 stabilisce che, fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede la realizzazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, compresi gli Stati aderenti all'Accordo SEE, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

Stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, il comma 3 assegna alle diverse amministrazioni che istituiscono e gestiscono le misure di aiuto, con propri provvedimenti relativi alle misure di aiuto di propria competenza, l'individuazione delle modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché delle modalità per la restituzione dei benefici dovuti dalle imprese per effetto della decadenza disposta, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all'atto dell'erogazione o della fruizione del beneficio, maggiorati di 5 punti percentuali.

Il comma 4 definisce una regola intertemporale tenendo ferma l'applicazione della disciplina previgente ai benefici già concessi o banditi nonché agli investimenti agevolati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 5, attraverso il richiamo a disposizioni recate dal decreto legislativo n. 123 del 1998, istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici e ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo. Per gli aiuti di Stato concessi da amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

Il comma 6 chiarisce che, ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Preme precisare che l'inclusione nella norma delle delocalizzazioni effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea, derivante dalla constatazione che i processi di esternalizzazione assumono



rilevanza e consistenza anche entro i confini del territorio europeo, costituisce una novità non solo nell'ordinamento nazionale, ma per alcuni aspetti anche nell'ordinamento europeo. A quest'ultimo, tuttavia, non è estranea l'imposizione di vincoli, nella materia degli aiuti di Stato, legata ad obblighi di mantenimento di matrice analoga.

In particolare, a prescindere dalle norme particolari in materia di utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (che pure manifestano sfavore nei confronti dei processi di delocalizzazione attinenti a operazioni finanziate – v. articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013), quanto alla previsione di vincoli direttamente operanti nei confronti delle imprese beneficiarie possono rammentarsi le disposizioni contenute nel regolamento generale di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014). Quest'ultimo, con riferimento agli “aiuti a finalità regionale agli investimenti”, stabilisce un obbligo di mantenimento dell'investimento nel territorio per un periodo (minimo) di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese (v. art. 14, paragrafo 5, ai sensi del quale: *“Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI [...]”*).

In sede di modifica della disciplina degli aiuti in esenzione, inoltre, la Commissione europea ha introdotto disposizioni specifiche per i processi di “delocalizzazione” operati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, modificando il predetto regolamento (UE) 651/2014, ha infatti introdotto l'obbligo, per l'impresa che presenti domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di confermare di non avere effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento finanziato nei due anni precedenti nonché l'obbligo di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento (articolo 14, paragrafo 16, del regolamento di esenzione modificato). La delocalizzazione è definita in tale contesto come *“trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE [...] verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato [...]”* (articolo 2, punto 61-bis del regolamento di esenzione modificato). In tal modo la delocalizzazione è configurata sostanzialmente come condizione ostativa ai fini dell'accesso all'aiuto, nell'intento di contrastare il fenomeno della “caccia alla sovvenzione” e di scongiurare il rischio che la politica di coesione europea contribuisca ad incentivare la delocalizzazione produttiva delle imprese, determinando una distorsione collaterale e involontaria della concorrenza.

La norma che si va a introdurre presenta elementi di novità rispetto ad entrambi i precitati vincoli, senza peraltro contrastare con gli stessi, ma piuttosto completandoli: le norme europee richiamate, infatti, trovano applicazione con riferimento ad una specifica tipologia di aiuti di Stato (aiuti in esenzione dalla notifica a finalità regionale dati agli investimenti), mentre la nuova norma intende introdurre un regime di portata generale applicabile a tutti gli aiuti di Stato diretti a sostenere gli investimenti produttivi, pur facendo salve le disposizioni speciali dettate dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sotto questo aspetto, se i limiti posti dall'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) 651/2014 alla delocalizzazione si pongono in una fase diversa (la concessione) e mirano, come chiarito, ad un utilizzo corretto e proprio delle politiche di coesione territoriale, non si determinano margini di sovrapposizione con la norma nazionale, che semmai si pone in rapporto di continuità con i limiti europei. Quanto all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 14, paragrafo 5, esso ha contenuto in parte diverso, riferendosi a tutte le forme di distoglimento dei beni, incluse quelle che non integrano una delocalizzazione delle attività ovvero non comportano una delocalizzazione al di fuori dello Stato. Dette fattispecie, in virtù della clausola di salvezza, continueranno ad essere disciplinate dalla precitata norma del regolamento di esenzione, mentre i processi di delocalizzazione, qualora comportino il trasferimento di attività al di fuori del territorio nazionale, saranno soggetti alla disciplina di cui al presente articolo. Né l'estensione temporale a cinque anni del vincolo per le piccole e medie imprese è in contrasto con la norma europea, che definisce, come visto, un termine solo “minimo” di mantenimento (*“almeno”* tre anni per le PMI).



Può osservarsi, altresì, che la normativa europea detta una disciplina puntuale delle restrizioni territoriali che determinano situazioni di incompatibilità con i trattati. In questo senso, eventuali limiti alla delocalizzazione non figurano tra le condizioni che, comportando una *“violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea”*, precludono la possibilità di concedere aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 651/2014.

Chiariti i rapporti tra le diverse norme, va rilevato come la stessa disciplina europea ammette dei vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che essi costituiscono in senso proprio *“oneri”* al fine di beneficiare del sussidio pubblico e non quindi *“obblighi”* che comprimono ingiustificatamente la libertà di impresa nelle sue varie espressioni.

Ben può, quindi, lo Stato membro adottare disposizioni anche più restrittive rispetto alle norme europee o condizioni particolari che, peraltro, nel caso di specie appaiono del tutto coerenti con l’attenzione manifestata dalla stessa Unione europea, in sede di disciplina come di dibattito nei diversi consessi istituzionali

L’articolo 6 (*Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti*) è diretto a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato.

A tal fine, è previsto un obbligo di mantenimento presso l’unità produttiva agevolata del personale impiegato ovvero degli addetti all’attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo pari ad almeno cinque anni.

In particolare, qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, commi 3 e 5.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi nonché agli investimenti agevolati avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma in esame fa della tutela dell’occupazione un obiettivo generale della politica di sostegno alle imprese mediante pubbliche sovvenzioni.

La norma non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

L’articolo 7 (Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti) subordina l’applicazione dei benefici dell’iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale di cui all’articolo 6, comma 1.

La misura mira a favorire gli investimenti produttivi localizzati in ambito nazionale, ma la platea dei beneficiari non risulta a priori circoscritta, in quanto qualsivoglia impresa nazionale, europea o anche estera può beneficiare dell’agevolazione, purché si tratti di impresa residente ovvero dotata di stabile organizzazione, e ciò in linea con la normativa avente ad oggetto l’iperammortamento, previsto per ogni impresa che intenda investire e creare occupazione in Italia.

La misura non ha inoltre carattere selettivo, con la conseguenza che non determina profili di contrasto con la disciplina in materia di aiuti di Stato; trattandosi, infatti, di una misura di fiscalità generale, essa non è qualificabile come aiuto di Stato, che secondo la CGUE esso ricorre solo quando una misura fiscale rivesta il carattere della *“settorialità”* o *“selettività”*. Va aggiunto che la stessa si pone in linea con gli interventi previsti dal decreto-legge n. 91 del 2014, che all’art. 18 ha



già previsto un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi esplicitamente "destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato".

Il comma 2 introduce nella disciplina dell'iper ammortamento un meccanismo di "recapture" delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. La norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all'estero dei beni per i quali si è fruito dell'agevolazione l'impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d'imposta precedenti.

In ragione del carattere innovativo della previsione, il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 dell'articolo in esame opera il coordinamento delle nuove disposizioni con la disciplina dei c.d. "investimenti sostitutivi" introdotta dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nel senso che l'applicazione di tale disciplina impedisce che scatti il meccanismo di "recapture"; coordinamento che viene completato anche con l'estensione della disciplina degli investimenti sostitutivi al caso della delocalizzazione.

Trattandosi di previsioni finalizzate all'eventuale recupero dei benefici concessi o, nel caso del comma 4, al mantenimento dei benefici già riconosciuti, l'articolo in esame non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive; tuttavia, per evidenti esigenze di prudenza non si ritiene opportuno al contempo fare valutazioni in termini di recupero di risorse.

L'articolo 8 (*Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali*) intende meglio disciplinare il trattamento, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri *intangibles* previsti tra i costi ammissibili. A questo riguardo, viene espressamente stabilito che i costi in questione non assumono rilevanza se l'acquisto deriva da operazioni infragruppo.

Pur trattandosi di una modifica che non interferisce con la determinazione dell'imponibile e dell'imposta di periodo, il comma 2 dell'articolo, nel fissarne l'applicazione a decorrere dalla data di inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (coincidente nella generalità dei casi con il 2018), prevede espressamente la deroga all'art. 3 della legge n. 212 del 2000.

Con il comma 3 viene confermato che in ogni caso - vale a dire a prescindere dalla circostanza che l'operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre imprese del gruppo - l'ammissibilità dei costi in questione è pur sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente.

La norma, introducendo condizioni più restrittive in ordine all'ammissibilità dei costi, non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Capo III

Misure per il contrasto alla ludopatia

L'articolo 9 (*Divieto di pubblicità giochi e scommesse*) pone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, della quale vengono compromessi l'equilibrio



familiare, lavorativo e finanziario, anche perché in queste situazioni spesso aumenta il rischio di esposizione all'indebitamento e il ricorso a prestiti usurari.

La norma integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal decreto-legge n. 158 del 2012 (art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi"), che pertanto vengono fatte salve.

La disposizione stabilisce, al comma 1, il divieto, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali consentite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (art. 13) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai commi 2 e 3 sono indicate le relative misure sanzionatorie e l'Autorità competente ad effettuare l'accertamento e l'irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. Detta misura sanzionatoria si applicherà "de futuro" a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.

Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni.

La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. legge 10 aprile 1962, n. 65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge "Balduzzi" (decreto-legge n. 158 del 2012, e in particolare l'art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi") e il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

A livello dell'Unione Europea non c'è una normativa specifica sul gioco d'azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d'azzardo on-line.

Il comma 5 prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai quali resta applicabile, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto o fino al relativo termine di scadenza se anteriore, la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Il comma 6 dispone l'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di reperire le risorse per far fronte alla diminuzione di gettito derivante dall'introduzione del divieto di pubblicità e dalle modifiche apportate dall'articolo 12.

Il comma 7 quantifica gli oneri della misura contenuta nell'articolo.

Capo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

L'articolo 10 (*Disposizioni in materia di redditometro*) reca disposizioni finalizzate a revisionare l'istituto del redditometro in chiave di contrasto all'economia sommersa.

La norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall'art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. *redditometro*), e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata.

La norma vigente prevede che, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Il decreto ministeriale attualmente vigente è stato emanato il 16 settembre 2015.

Il comma 1 della norma in commento prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Il comma 2 dispone che il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente, non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

Il comma 3 fa salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015.

In ogni caso, l'articolo in esame non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

L'articolo 11 (*Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute*) introduce disposizioni in materia di invio dei dati di fatturazione (cd. *Spesometro*). Al riguardo si rappresenta che l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede, come regola generale, che i contribuenti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

A sua volta, l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, prevede che in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell'articolo in esame interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi



telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l'invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

L'articolo 12 (*Split payment*) prevede l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In particolare viene specificato che l'esclusione della disciplina dello *split payment* riguarda i compensi assoggettabili alla ritenuta alla fonte sul reddito, non solo a titolo di imposta ma anche a titolo di acconto, coerentemente all'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate al comma 2 dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (circ. 15/E del 2015).

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agli oneri, stimati in 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte secondo le modalità di cui ai commi 3.

Capo V

Disposizioni finali e di coordinamento

L'articolo 13 (*Società sportive dilettantistiche*) prevede la soppressione dei commi da 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 353 e ss.), ha introdotto la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, prevedendo l'utilizzo della forma societaria. Lo scopo originariamente perseguito dalla norma è stato quello di superare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico, fondata sulla non lucratività del primo. Lo strumento utilizzato è stato quello di legittimare l'utilizzo della forma societaria, tanto nella forma delle società di persone quanto di quelle di capitali, con un regime fiscale di favore tanto sul fronte delle imposte dirette quanto su quello delle indirette.

Ciò nondimeno, la suddetta innovazione ha determinato non marginali criticità, innestando strumenti e logiche imprenditoriali nell'ambito di un settore caratterizzato da inequivocabili peculiarità, tanto è vero che sono sorti dubbi su se le richiamate società potessero svolgere soltanto attività sportive dilettantistiche o anche attività diverse e, in quest'ultima ipotesi, se le seconde dovessero risultare connesse, strumentali o secondarie rispetto alle prime. Criticità che hanno finora impedito che il disegno di riforma avesse pratica attuazione.

Parallelamente, l'entrata in vigore della riforma del "terzo settore" (decreto legislativo n. 117 del 2017) e dell'impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 2017) ha indotto ad una rimeditazione della tematica, in ragione della possibilità per gli Enti ivi contemplati di organizzare o gestire anche attività sportive dilettantistiche.

A ciò va aggiunto che le previsioni inerenti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative che hanno introdotto vantaggi eccessivamente selettivi e poco coordinati con il resto del sistema, in primis il dimezzamento dell'IRES (su utili di cui l'impresa può



disporre liberamente) e la parziale decontribuzione previdenziale; dal punto di vista lavoristico, poi, la possibilità di beneficiare dell'utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative rappresentava una ulteriore incongruenza del sistema.

Con il presente intervento si abrogano pertanto le disposizioni di cui ai commi da 353 a 361 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017.

In particolare, con l'abrogazione del comma 353, ai sensi del quale "le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile", si torna al previgente regime caratterizzato da divieto di lucro soggettivo che caratterizzava tanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche quanto le Società Sportive Dilettantistiche.

Le forme giuridiche utilizzabili rimangono pertanto:

- a) l'associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss del Codice civile;
- b) l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354) il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti giuslavoristici (commi 357 e 358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360).

In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto: in assenza di tale previsione normativa, infatti, gli effetti della abrogazione del comma 355 decorrerebbero – ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 – trattandosi di tributi periodici, solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.

I commi 2, 3 e 4 apportano le conseguenti, necessarie modifiche di coordinamento normativo in relazione alla revisione della disciplina recata dalla predetta legge n. 205 del 2017.

Il comma 5 prevede l'istituzione di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, cui vengono destinati i risparmi di spesa conseguenti all'introduzione della norma.

L'urgenza della misura deriva dalla necessità di procedere all'abrogazione delle pregresse disposizioni antecedentemente all'adozione degli atti applicativi che condizionano l'effettiva utilizzabilità del nuovo modello di società sportiva dilettantistica a carattere lucrativo.

Inoltre, la norma permette di escludere il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative in un ambito prettamente lucrativo, in coerenza con la ratio alla base del presente decreto.

Va aggiunto che la norma risulta omogenea con la disposizione inerente la lotta alle ludopatie che interessano il settore delle scommesse sportive.

L'articolo 14 Prevede la copertura finanziaria del provvedimento

L'articolo 15 detta disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento a carattere d'urgenza ha l'obiettivo di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende, al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato e non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale (Capi I e II).

Con il provvedimento viene inoltre rafforzato il contrasto della ludopatia ai fini di una maggiore tutela del consumatore e sono previste disposizioni per la semplificazione fiscale in relazione all'accertamento sintetico e al redditometro (Capi III e IV). Al capo V sono stabilite disposizioni finali e di coordinamento con una specifica norma in materia di Società sportive dilettantistiche.

Con riferimento alle misure per il contrasto al precariato (Capo I) si intende limitare con maggiore efficacia un utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più ricorrenti e spesso non corrispondenti ad una reale necessità da parte del datore di lavoro. Per questo si prevede l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale. In presenza delle nuove condizioni inserite già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Attraverso tale misura sarà così possibile utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l'eventuale conferma.

In particolare, si stabilisce che il termine apposto al contratto a tempo determinato non può essere superiore a 24 mesi e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
- b) incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e picchi di attività.

Quanto alle proroghe del contratto, si dispone che il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata. Si limita, inoltre, il numero delle proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro.

L'attuale disciplina prevede la possibilità di rinnovi automatici ripetuti per 5 volte nell'arco di 36 mesi.

In merito alla disciplina della somministrazione di lavoro, si prevede che al lavoratore da somministrare, assunto a tempo determinato, si applicherà la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Viene inoltre previsto l'aumento dell'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o

soggettivo o per giusta causa. La disposizione in esame aumenta l'intervallo entro il quale il giudice può fissare l'indennità portandolo a un minimo di 6 mensilità fino a un massimo di 36 mensilità.

Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, si prevede, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Una disposizione specifica riguarda infine il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato in tema di diplomati magistrali, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni.

Al Capo II sono previste misure volte ad arginare il fenomeno della "delocalizzazione" delle attività economiche delle imprese, per tale intendendo lo spostamento in altri Paesi di attività o processi produttivi o di fasi di essi alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini di fiscalità.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale, con gravi conseguenze per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e di indebolimento della competitività strutturale. Le misure previste sono volte ad arginare detto fenomeno, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche. A tali fini è previsto che l'impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso e, nel caso di indebita delocalizzazione in Paesi extra-UE, è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Un'ulteriore misura stabilisce un obbligo di mantenimento del personale impiegato presso l'unità produttiva agevolata ovvero degli addetti all'attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo pari ad almeno cinque anni, decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. La violazione è sanzionata con la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi.

Sempre nell'ambito delle disposizioni anti-delocalizzazione è previsto il recupero del beneficio dell'iper-ammortamento (misura di agevolazione fiscale concessa dalla legislazione vigente) in caso di cessione all'estero o delocalizzazione degli investimenti, nonché l'esclusione, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles, per le operazioni infragruppo.

Per quanto riguarda le misure concernenti il divieto di pubblicità per giochi e scommesse con vincite in denaro, la disposizione di cui al Capo III (articolo 9) deriva dall'esigenza di arginare le rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese, con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza socio-economica con veri e

propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario e comportando un aumento dell'indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari. La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le disposizioni vigenti, quali il divieto di pubblicità con riferimento ai minori oppure il divieto previsto nelle trasmissioni radiotelevisive dalle 7:00 alle 22:00.

Con riferimento alle Misure previste dal Capo IV in materia di semplificazione fiscale sono previste: l'aggiornamento dell'istituto del redditometro, orientato in chiave di contrasto all'economia sommersa, rimodulazioni nelle date di invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro), e l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

Al Capo V si prevede la soppressione dei commi da 353 a 361 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro. Torna quindi a trovare applicazione la previgente normativa in base alla quale le società sportive dilettantistiche, anche lucrative, e i soggetti assimilati, beneficiano della possibilità di stipulare contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina del contratto a tempo determinato oggetto degli interventi di cui all'articolo 1 è attualmente prevista dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed in particolare è regolata al capo III del titolo I, agli articoli da 17 a 28.

Il contratto di somministrazione di lavoro oggetto della misura di cui all'art. 2 è disciplinato dagli articoli da 29 a 40 del citato D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, oggetto della novella recata dall'art. 3 dell'intervento regolatorio, prevede all'art. 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In tema di revoca degli aiuti di stato in caso di delocalizzazione l'articolo 1, commi 60 e 61 prevedono per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale la decadenza dal beneficio erogato e l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,

L'iper ammortamento oggetto della misura di cui all'articolo 6 è regolato dall'articolo 1, comma 9 della legge 232 del 2013 (legge di bilancio per 2017) che prevede, quale misura agevolativa, che la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisto di per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'apposito elenco al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,

Il Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo oggetto delle misure di cui all'art. 7 è attualmente regolato dall' Art. 3 D.L. 23/12/2013, n. 145, recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

La regolamentazione relativa alla pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite di denaro è attualmente prevista:

- all' Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica) del D.L. 13/09/2012, n. 158 che al comma 4 prevede il divieto di messaggi pubblicitari nelle trasmissioni radiotelevisive, nella stampa quotidiana e periodica, nelle sale cinematografiche rivolti ai minori; al successivo comma 5 prevede formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e al comma 6 le misure sanzionatorie.

- all'art. 4, comma 2 della L. 13/12/1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), con riferimento all' esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

- all'art. 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. pacchetto giochi) tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014.

Le disposizioni in materia di redditometro, oggetto della misura dell'art. 9 sono regolate dall'art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Le disposizioni in materia di Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) sono regolate all'art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di split payment sono disciplinate all'art. 1 del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

Il regime delle società sportive dilettantistiche è attualmente disciplinato dai commi da 353 a 361 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio incide sulle disposizioni sopra menzionate secondo quanto recato dalle singole misure ai rispettivi articoli.

L'art. 1 reca le seguenti modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato contenuta nel Capo III del decreto legislativo n. 81 del 2015.

- all'articolo 19, comma 1 limita la libertà di adozione del contratto di lavoro a tempo determinato senza la motivazioni di specifiche necessità del datore al solo contratto di durata non superiore a dodici mesi.
- all'articolo 19, comma 4, comporta che, in caso di secondo rinnovo del contratto a termine, il datore di lavoro debba indicare, nell'atto scritto contenente l'apposizione del termine, una delle specifiche esigenze elencate all'articolo 21, comma 1-bis, dello stesso decreto. Inoltre, per rendere più agevole l'interpretazione estensiva della norma, sono state espunte le parole: "direttamente o indirettamente".
- all'articolo 21, comma 1, limita il numero di proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro. Inoltre, per necessità di coordinamento interno della disposizione, è stato sostituito il riferimento alla "sesta proroga" con "quinta proroga".
- al medesimo articolo 21, è stato inserito il comma 1-bis, che prevede la possibilità di rinnovare il contratto a termine solo in presenza di una delle seguenti specifiche necessità:
 - a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, o sostitutive;
 - b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
 - c) esigenze connesse alle attività stagionali il cui elenco è allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 o per picchi di attività.
- all'articolo 28, comma 1, si prevede l'allungamento da 120 a 270 giorni del termine di impugnazione del contratto a tempo determinato.

L'art. 2 reca una modifica all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione, stabilendone la soggezione alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Viene altresì ammessa la possibilità di prorogare il termine inizialmente apposto con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei soli casi e per la durata stabilita dal contratto collettivo applicato dal somministratore, comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dal novellato articolo 21 in materia di lavoro a termine.

L'art. 3, prevede:

- modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, aumentando le Indennità a favore del lavoratore per il licenziamento per ingiustificato motivo;
- modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 e stabilisce l'aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - in caso di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

L'art. 4 prevede l'applicazione del maggiore termine di 120 giorni dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro in via transitoria l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali.

L'art. 7, al comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di interventi sostitutivi si applicano, oltre al caso ora previsto delle cessioni a titolo oneroso, anche ai casi di caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

L'art. 8 considera non ammissibili, agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali previsti al comma 6, lettera d), dell'art. 3 comma 1, del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

L'Art. 9 integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal D.L. 13/09/2012, n. 158 (art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi") che pertanto vengono fatte salve. Inoltre, il comma 6 introduce una norma di copertura finanziaria per far fronte alla diminuzione di gettito derivante dall'introduzione del divieto di pubblicità di cui al presente articolo, consistente nell'aumento del PREU per gli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica, consenti ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 733.

L'art. 10 aggiorna lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cd. redditometro) e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata. Il comma 2 dispone che il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente, non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

L'art. 11 in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, introduce modifiche ai termini di invio previsti dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018 prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l'invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

L'art. 12 (Split payment) prevede l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto intervenendo sull'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633.

L'articolo 13 in tema di Società sportive dilettantistiche, prevede la soppressione dei commi da 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro, nonché apporta modifiche di riallineamento ad alcune disposizioni della normativa vigente in materia richiamate dai commi sopra citati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia, in particolare con i principi relativi alla tutela del lavoro (art. 33), alla tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e al principio di non discriminazione (art.1, 3, 35, 36, 37), alla tutela della salute (art. 32), alla necessità di dettare regole generali per l'istruzione e le istituzioni scolastiche (art. 33), alla necessità che la libera iniziativa privata non si svolga in contrasto con l'utilità sociale (art.41, comma 2), alla tutela e all'accesso al risparmio anche come forma di contrasto all'usura (art. 47).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali. La materia disciplinata dagli articoli da 1 a 3, le disposizioni di cui agli art. 9 e 13 rientrano nella materia "ordinamento civile"; le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 rientrano nell'ambito della disciplina in materia di "concorrenza" e le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 12 rientrano nell'ambito delle materie "sistema tributario e contabile dello Stato" e "perequazione delle risorse finanziarie", le disposizioni di cui all'art. 4, rientrano nell'ambito delle materie "norme processuali" e "giustizia amministrativa", di competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia è già attualmente disciplinata a livello di legislazione primaria e viene ora modificata con provvedimento di pari livello, senza alcuna rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono presenti progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Con riferimento alle misure in materia di indebita delocalizzazione di cui al Capo II dell'intervento regolatorio Preme precisare che l'inclusione nella norma delle delocalizzazioni effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea, derivante dalla constatazione che i processi di esternalizzazione assumono rilevanza e consistenza anche entro i confini del territorio europeo, costituisce una novità non solo nell'ordinamento nazionale, ma per alcuni aspetti anche nell'ordinamento europeo. A quest'ultimo, tuttavia, non è estranea l'imposizione di vincoli, nella materia degli aiuti di Stato, legata ad obblighi di mantenimento di matrice analoga.

In particolare, a prescindere dalle norme particolari in materia di utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (che pure manifestano sfavore nei confronti dei processi di delocalizzazione attinenti a operazioni finanziate – v. articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013), quanto alla previsione di vincoli direttamente operanti nei confronti delle imprese beneficiarie possono rammentarsi le disposizioni contenute nel regolamento generale di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014). Quest'ultimo, con riferimento agli “aiuti a finalità regionale agli investimenti”, stabilisce un obbligo di mantenimento dell'investimento nel territorio per un periodo (minimo) di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese (v. art. 14, paragrafo 5, ai sensi del quale: “Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI [...]”).

In sede di modifica della disciplina degli aiuti in esenzione, inoltre, la Commissione europea ha introdotto disposizioni specifiche per i processi di “delocalizzazione” operati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, modificando il predetto regolamento (UE) 651/2014, ha infatti introdotto l'obbligo, per l'impresa che presenti domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di confermare di non avere effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento finanziato nei due anni precedenti nonché l'obbligo di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento (articolo 14, paragrafo 16, del regolamento di esenzione modificato). La delocalizzazione è definita in tale contesto come “trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE [...] verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato [...]” (articolo 2, punto 61-bis del regolamento di esenzione modificato). In tal modo la delocalizzazione è configurata sostanzialmente come condizione ostativa ai fini dell'accesso all'aiuto, nell'intento di contrastare il fenomeno della “caccia alla sovvenzione” e di scongiurare il rischio che la politica di coesione europea contribuisca ad incentivare la delocalizzazione produttiva delle imprese, determinando una distorsione collaterale e involontaria della concorrenza.

La norma che si va a introdurre presenta elementi di novità rispetto ad entrambi i precitati vincoli, senza peraltro contrastare con gli stessi, ma piuttosto completandoli: le norme europee richiamate, infatti, trovano applicazione con riferimento ad una specifica tipologia di aiuti di Stato (aiuti in esenzione dalla notifica a finalità regionale dati agli investimenti), mentre la nuova norma intende introdurre un regime di portata generale applicabile a tutti gli aiuti di

Stato diretti a sostenere gli investimenti produttivi, pur facendo salve le disposizioni speciali dettate dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sotto questo aspetto, se i limiti posti dall'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) 651/2014 alla delocalizzazione si pongono in una fase diversa (la concessione) e mirano, come chiarito, ad un utilizzo corretto e proprio delle politiche di coesione territoriale, non si determinano margini di sovrapposizione con la norma nazionale, che semmai si pone in rapporto di continuità con i limiti europei. Quanto all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 14, paragrafo 5, esso ha contenuto in parte diverso, riferendosi a tutte le forme di distoglimento dei beni, incluse quelle che non integrano una delocalizzazione delle attività ovvero non comportano una delocalizzazione al di fuori dello Stato. Dette fattispecie, in virtù della clausola di salvezza, continueranno ad essere disciplinate dalla precitata norma del regolamento di esenzione, mentre i processi di delocalizzazione, qualora comportino il trasferimento di attività al di fuori del territorio nazionale, saranno soggetti alla disciplina di cui al presente articolo. Né l'estensione temporale a cinque anni del vincolo per le piccole e medie imprese è in contrasto con la norma europea, che definisce, come visto, un termine solo "minimo" di mantenimento ("almeno" tre anni per le PMI).

Può osservarsi, altresì, che la normativa europea detta una disciplina puntuale delle restrizioni territoriali che determinano situazioni di incompatibilità con i trattati. In questo senso, eventuali limiti alla delocalizzazione non figurano tra le condizioni che, comportando una "violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea", precludono la possibilità di concedere aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 651/2014.

Chiariti i rapporti tra le diverse norme, va rilevato come la stessa disciplina europea ammette dei vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che essi costituiscono in senso proprio "oneri" al fine di beneficiare del sussidio pubblico e non quindi "obblighi" che comprimono ingiustificatamente la libertà di impresa nelle sue varie espressioni.

Ben può, quindi, lo Stato membro adottare disposizioni anche più restrittive rispetto alle norme europee o condizioni particolari che, peraltro, nel caso di specie appaiono del tutto coerenti con l'attenzione manifestata dalla stessa Unione europea, in sede di disciplina come di dibattito nei diversi consessi istituzionali.

In merito alle norme di contrasto alla ludopatia con il divieto della pubblicità per giochi e scommesse che comportano una vincita in denaro di cui al Capo III, va precisato che la norma mira a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. L. 10 aprile 1962, n. 65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge "Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n. 158 ed in particolare l'art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi") e il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

A livello dell'Unione Europea non c'è una normativa specifica sul gioco d'azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d'azzardo on-line.

In ogni caso si prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ai quali resta applicabile, fino al 30 giugno 2019, la normativa vigente anteriormente a tale data.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli oggetti specificatamente rilevanti del decreto legge.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non trattandosi di aspetti oggetto di armonizzazione a livello normativo dell'UE, non si rinvencono elementi relativi alla regolamentazione sui medesimi oggetti dell'intervento regolatorio da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni e non modifica quelle preesistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo normativo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativo integrando e modificando la normativa vigente in materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le abrogazioni normative connesse sono state espressamente indicate nel testo della novella.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo nel suo complesso non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

E' presente all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto-legge in esame la deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'articolo 12 (Split payment) prevede l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973. In particolare viene specificato che l'esclusione della disciplina dello split payment riguarda i compensi assoggettabili alla ritenuta alla fonte sul reddito, non solo a titolo di imposta ma anche a titolo di acconto, coerentemente all'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate al comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (circ. 15/E del 2015).

L'articolo 13 (Società sportive dilettantistiche) prevede la soppressione dei commi da 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro, nonché sono apportate modifiche di riallineamento ad alcune disposizioni della normativa vigente in materia.

Torna quindi a trovare applicazione la previgente normativa in base alla quale le società sportive dilettantistiche, anche lucrative, e i soggetti assimilati, beneficiano della possibilità di stipulare contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente, nonché l'applicazione nella misura integrale dell'applicazione dell'imposta sul reddito.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

All'articolo 5 sono previsti specifici provvedimenti attuativi con i quali ciascuna amministrazione stabilisce i tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di non delocalizzazione, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, relativamente alle misure di aiuto di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 10 che prevede al comma 2, l'inefficacia del decreto ministeriale del 16 settembre 2015, attualmente vigente, per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi, dovrà essere emanato un nuovo provvedimento in linea con le nuove disposizioni.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo di cui agli articoli da 1 a 3 sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS [riportati nella relazione tecnica e nella parte prima della presente relazione].

Le dimensioni del fenomeno della delocalizzazione produttiva si possono stimare con il database ERM (European Restructuring Monitor) di Eurofound, che dal 2002 monitora le ristrutturazioni di impresa su larga scala nei 28 Paesi della UE e in Norvegia. Il database include solo casi di ristrutturazione che causano la perdita (o la creazione) di almeno 100 posti di lavoro, o il 10% dei lavoratori di imprese con oltre 250 impiegati. I casi di dimensioni inferiori non sono inclusi, e gli impatti occupazionali sono quindi sicuramente sottostimati. Nel periodo 2003-2016, l'Italia è stato il quinto paese in UE per numero di imprese manifatturiere delocalizzate all'estero (6,1% del totale UE), dietro a Regno Unito, Francia, Svezia e Germania.

Il periodo più critico è stato il quinquennio 2010-2014 quando il 9,1% dei casi di Offshoring a livello comunitario ha interessato l'industria italiana (terzo paese dopo Svezia e Germania).

L'Offshoring delle imprese ha portato nel 2003-2016 a una significativa perdita di posti di lavoro in tutta Europa (in media 15.500 unità ogni anno), il 5% dei posti complessivamente persi ha interessato il nostro paese. L'8,2% dei posti persi nel periodo critico (2010-2014) ha riguardato l'Italia.

Per i restanti articoli non si è ritenuto di far ricorso a dati e riferimenti statistici.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196, e successive modificazioni).*

Misure per il contrasto al precariato

Articoli da 1 a 3 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ed alla disciplina della somministrazione di lavoro - indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

Le norme previste dal decreto allegato modificano la disciplina del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato producendo conseguentemente effetti sulla finanza pubblica.

In particolare le stime presenti nella relazione tecnica si riferiscono agli articoli di seguito sintetizzati.

Articolo 1 (Modifica alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Comma 1: prevede una riduzione della durata complessiva del contratto a tempo determinato dagli attuali 36 mesi a 24 mesi. Il contratto, infatti, potrà superare i 12 mesi esclusivamente a fronte di particolari esigenze elencate nel decreto (vedi allegato) non richieste a normativa vigente. Tale disposizione trova applicazione per i contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, nei casi di rinnovo o proroga, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

Comma 3: la proposta normativa introduce, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, un incremento dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione, del contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 attualmente pari all'1,40%.

Articolo 2 (Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro)

La modifica all'articolo 2 prevede l'applicazione al lavoro somministrato della stessa disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato per quanto compatibile.

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativi i nuovi contratti a tempo determinato attivati dal 2014 al I trimestre 2018 e sulla base delle informazioni desunte dagli archivi dell'Istituto.

Stima effetti Articolo 1, comma 1

Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla riduzione del limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato sono state formulate, per le attivazioni di ciascun anno, le seguenti ipotesi:

- n° annuo di contratti a tempo determinato attivati (al netto dei lavoratori stagionali, agricoli e P.A. e compresi i lavoratori somministrati) pari a 2 milioni, di cui il 4% (80.000) supera la durata effettiva di 24 mesi (elaborazioni su dati delle comunicazioni obbligatorie fornite dal Ministero del Lavoro);

- numero di soggetti che non trova altra occupazione dopo i 24 mesi pari al 10% degli 80.000 di cui sopra (8.000);
- retribuzione media mensile di 1.800 euro (rilevazione dall'osservatorio dei lavoratori dipendenti);
- ulteriore durata del contratto oltre i 24 mesi pari in media a 8 mesi;
- durata della Naspi a normativa variata pari a 12 mesi a fronte dei 16 mesi previsti a normativa vigente.

Le retribuzioni mensili sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2018 deliberato in data 26 aprile 2018.

Di seguito si riporta la tabella con gli effetti finanziari, per gli anni 2018-2028, derivanti dalla modifica normativa proposta, ottenuti altresì tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.

Effetti finanziari – Articolo 1, comma 1

Oneri(+)/risparmi(-) - (importi in milioni di euro)						
Anno	Numero soggetti interessati (in migliaia)	Minori entrate contributive lordo fisco	Naspi	Di cui contr. figurativa	Totali lordo fisco	Minori entrate contributive netto fisco
2018	3,3	5,1	12,1	4,0	17,2	17,2
2019	8,0	46,2	79,7	28,6	125,9	119,0
2020	8,0	49,8	-26,3	-10,9	23,5	15,0
2021	8,0	50,3	-46,8	-19,3	3,5	0,3
2022	8,0	50,8	-47,3	-19,5	3,5	0,3
2023	8,0	51,3	-47,7	-19,7	3,6	0,3
2024	8,0	51,8	-48,2	-19,9	3,6	0,3
2025	8,0	52,3	-48,7	-20,1	3,6	0,3
2026	8,0	52,8	-49,2	-20,3	3,6	0,2
2027	8,0	53,4	-49,7	-20,5	3,7	0,3
2028	8,0	53,9	-50,2	-20,7	3,7	0,3

Stima effetti Articolo 3, comma 2

Ai fini della stima dell'effetto finanziario derivante dall'aumento del contributo addizionale di cui all'art. 2, comma 28, L. 92/2012, in assenza di informazioni puntuali riguardanti il numero e la durata media dei rinnovi per singolo contratto a tempo determinato attivato in ciascun anno, le valutazioni sono state formulate sulla base delle seguenti ipotesi:

- n° annuo di contratti a tempo determinato attivati (al netto dei lavoratori stagionali, agricoli e P.A. e compresi i lavoratori somministrati) pari a 2 milioni (elaborazioni su dati delle comunicazioni obbligatorie fornite dal Ministero del Lavoro);
- n° medio rinnovi per ciascun contratto pari a uno;
- percentuale di rinnovi pari al 75% sulla base delle tendenze attuali e degli effetti dell'applicazione del decreto in oggetto;
- durata media del rinnovo pari a 5 mesi;
- retribuzione media mensile di 1.800 euro;

Si precisa che l'incremento del contributo addizionale è stato stimato esclusivamente per i rinnovi contrattuali e non anche per le proroghe secondo quanto indicato nella norma proposta.

Le retribuzioni mensili sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2018 deliberato in data 26 aprile 2018.

Nella tabella seguente sono riportate le maggiori entrate derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame, ottenute considerando le scadenze di pagamento dei contributi.

Di seguito si riporta la tabella con il riepilogo, per gli anni 2018-2028, degli effetti finanziari complessivi derivanti dalle norme proposte.

Art. 3 ((Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato))

Il comma 1 non comporta oneri sui saldi di finanza pubblica.

Effetti finanziari – articolo 3, comma 2

Oneri(+)/risparmi(-) - (importi in milioni di euro)

Anno	Numero di rinnovi (in migliaia)	Maggiori entrate contributive lordo fisco	Maggiori entrate contributive netto fisco
2018	625	-11,3	-11,3
2019	1500	-68,6	-58,3
2020	1500	-69,3	-52,0
2021	1500	-70,0	-52,5
2022	1500	-70,7	-53,0
2023	1500	-71,4	-53,5
2024	1500	-72,1	-54,1
2025	1500	-72,9	-54,7
2026	1500	-73,6	-55,2
2027	1500	-74,4	-55,8
2028	1500	-75,1	-56,3

Effetti finanziari complessivi

Oneri(+)/risparmi(-) - (in milioni di euro)

Anno	Totale lordo fisco	Totale complessivo degli effetti fiscali
2018	5,9	5,9
2019	57,3	60,7
2020	-45,8	-37,0
2021	-66,5	-52,2
2022	-67,2	-52,7
2023	-67,8	-53,2
2024	-68,5	-53,8
2025	-69,3	-54,4
2026	-70,0	-55,0
2027	-70,7	-55,5
2028	-71,4	-56,0

Art. 4 (Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali)

La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di quei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura. Né è possibile che la norma comporti la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

La misura dispone al comma 1 che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio qualora l'attività economica interessata dall'aiuto o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo SEE, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti di gettito nell'ipotesi prudenziale che i soggetti interessati rispettino la nuova condizione prevista per la fruizione delle medesime agevolazioni.

La disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato in quanto essa verrà attuata da ciascuna Amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

Art. 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

La misura prevede che le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che beneficino di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, qualora, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decadono dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. Le disposizioni si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sotto l'aspetto strettamente di gettito, considerato che non sono attualmente vigenti agevolazioni tributarie che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, non si ascrivono effetti di gettito.

Art. 7 (Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

La disposizione introduce un meccanismo di recupero del vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della disciplina del cd Iper-ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. In particolare, viene previsto che l'impresa è tenuta a restituire i benefici fiscali riconosciuti, nel caso ceda a titolo oneroso o destini a strutture produttive all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, i beni per i quali ha fruito dell'agevolazione. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La disposizione si applica agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Nel rispetto del legittimo affidamento del contribuente, vengono quindi salvaguardati gli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

La misura non si applica agli interventi sostitutivi dei beni ceduti.

Sotto l'aspetto strettamente di gettito, prudenzialmente alla misura non si ascrivono effetti

Art. 8 (Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

La disposizione interviene nella disciplina del Credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto legge n. 145/2013 e successive modificazioni, prevedendo che ai fini della fruizione del credito non assumono rilevanza i costi di acquisto di beni immateriali derivanti da operazioni infragruppo.

Sotto l'aspetto strettamente di gettito, alla misura prudenzialmente non si ascrivono effetti.

Art. 9 (Misure di contrasto alla ludopatia – divieto di pubblicità giochi e scommesse)

Sulla base dei dati in possesso e delle informazioni provenienti dai concessionari si stima che gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirino, complessivamente, intorno a 150/200 M€/anno, con oggetto principale i seguenti giochi:

- Lotto, lotterie e giochi numerici (gioco del Lotto e giochi complementari, Gratta&Vinci, SuperEnalotto e giochi complementari);
- giochi a distanza (on line), in particolar modo le Scommesse sportive e i c.d. giochi da casinò.

La pubblicità degli apparecchi da divertimento (slot) – settore ritenuto a più forte rischio per il gioco c.d. problematico – è vicina allo zero (così come la pubblicità del Bingo).

Per quanto riguarda gli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale la stima è formulata tenendo conto che gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari mentre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma.

In ogni caso:

- 1) può ritenersi che il divieto di pubblicità comincerebbe ad avere impatti negativi sulle entrate erariali non immediatamente ma dopo 4/5 mesi. Pertanto, è ragionevole ritenere che il corrente anno non registrerebbe impatti negativi di rilievo;
- 2) questi verrebbero avvertiti a cominciare dal 2019, sebbene in forma ridotta nel primo semestre.

Lotterie e giochi numerici

Ai fini della stima degli effetti dell'introduzione del divieto totale di pubblicità, può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del "Giocato" possa stabilizzarsi intorno al 5%.

Considerato che nel 2017 i giochi numerici e le Lotterie hanno assicurato all'Erario un introito pari a circa 3 Md€ e che la proiezione dei dati per il 2018 conferma tale trend, il divieto di pubblicità potrebbe comportare una riduzione a regime pari a 150 Ml€/anno.

Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Lotterie e Giochi numerici

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	112 *
2020	150
2021	150

* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre

Tale stima presuntiva è, comunque, avvalorata dai seguenti dati.

L'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nel settore dei giochi numerici e delle lotterie è pari a circa 50 Ml€ anno.

Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 Ml€/anno, dovuti ad incremento del giocato.

Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 Ml€/anno, dovuti ad incremento del giocato.

Dai dati in possesso dell'Agenzia, relativi agli introiti erariali in questi settori e agli aggi spettanti per legge ai concessionari, emerge che per ogni punto di aggio (ricavo) spettante al concessionario il ritorno per l'erario – al netto degli aggi - è pari a circa 3 volte.

Pertanto, un mancato ricavo di 50 Ml€ dovuto all'abolizione della pubblicità darebbe un minor introito erariale paragonabile a quello stimato.

Lo stesso risultato si ottiene valorizzando la diminuzione del giocato in relazione ai minori ricavi dei concessionari.

Si fa inoltre presente che è in corso di svolgimento la procedura per l'emanazione del bando di gara per l'attribuzione della nuova concessione relativa al SuperEnalotto. L'introduzione del divieto di pubblicità anche per questo gioco potrebbe comportare una riduzione delle potenziali offerte al rialzo non quantificabile, fermo restando che sarebbe comunque assicurata la realizzazione del gettito previsto in bilancio.

Gioco on line (escluse le scommesse sportive)

Per il gioco on line il divieto assoluto di pubblicità avrebbe effetti senza dubbio maggiori, anche in considerazione del fatto che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'attribuzione di 80 nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Infatti, per questo comparto la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali, contribuendo così allo spostamento del gioco dal settore dell'illegale a quello legale. In proposito, anche la Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi Membri una regolazione della pubblicità che sia *"contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate"* e ha affermato che le *"comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate"* (cfr. 2014/478/UE: Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line).

Tenendo conto di quanto sopra, può stimarsi che la perdita di “Giocato” relativa a questo settore sarà del 20%.

Considerato che il gettito atteso per il 2018 è pari a circa 140 Ml€, la perdita può essere stimata, a regime, in misura pari a 28 Ml€/anno.

Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Giochi on line

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	20*
2020	28
2021	28
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre	

Scommesse sportive

La riduzione del “Giocato” in tale comparto, attribuibile al divieto di pubblicità, potrebbe stimarsi intorno al 5%, considerando che la rete fisica, essendo visibile all’esterno, attenuerebbe gli effetti del divieto stimati per il gioco on line.

La rete fisica, inoltre, farebbe da traino anche per le scommesse on line, limitatamente a quei brand che sono conosciuti in entrambi i comparti (ad esempio, Snai, Sisal, Lottomatica, Eurobet, ecc.).

Nel 2017 il gettito erariale proveniente dalle scommesse è stato pari a 270 Ml€; tuttavia, la proiezione dei dati per il 2018 prevede un consistente aumento (380 Ml€). Può stimarsi che il divieto di pubblicità potrebbe comportare, quindi, una riduzione a regime di circa tra 20 Ml€/anno. Si avrebbe, quindi, la seguente situazione:

Scommesse sportive

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	15*
2020	20
2021	20
* Considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre	

Totale giochi

Anno	Minor gettito Ml€
2018	0
2019	147
2020	198
2021	198

Il **comma 6** prevede l’aumento del prelievo erariale unico per gli apparecchi per il gioco d’azzardo collegati alla rete telematica, consentiti ai sensi dell’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Proiettando i dati relativi al periodo gennaio-maggio 2018, il giocato (base imponibile) relativo alle AWP del 2018 sarà di circa 24 Md€ (meno 4,47% rispetto all’anno 2017). Pertanto, per il 2018,

mesi da settembre a dicembre, il maggior introito è stimato pari a 20 Ml€ ($24 \times 0,25\% / 12 \times 4$). Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23,5 Md€). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre, il maggior introito è stimato pari a 19,5 Ml€ ($23,5 \times 0,25\% / 12 \times 4$).

Maggior introito anno 2018: 39,5 Ml€

Per quanto riguarda il 2019, l'incremento del PREU di 0,25% per le AWP, per i mesi da gennaio ad aprile, comporterà il medesimo incremento previsto per l'ultimo quadrimestre del 2018: 39,5 Ml€

Per quanto riguarda il periodo dal 1 maggio 2019 in avanti, in cui la norma prevede un ulteriore incremento di 0,25%, cosicché l'aumento totale sarà pari allo 0,50% per ciascuna tipologia di apparecchi, si osserva quanto segue.

Assumendo per il 2019 lo stesso valore di raccolta del 2018, il maggior introito per l'Erario sarebbe pari a 120 Ml€/anno ($24 \text{ Md} \times 0,5\%$).

Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23,5 Md€). Per tale tipologia di apparecchi, per i quali il payout di mercato è superiore a quello minimo previsto dalla legge (85%), l'incremento del PREU potrebbe comportare la riduzione del pay out da parte dei concessionari e, quindi, l'aumento del rapporto percentuale costo/vincita potenziale, a svantaggio dei giocatori, con conseguente riduzione del giocato. Ipotizzando una riduzione del giocato del 3%, si avrebbe, per il 2019, un ammontare di giocato pari a 22,8 Md€. Applicando l'incremento di aliquota a tale base, si ottiene un incremento del gettito pari a 114 Ml€, per un totale complessivo, tra AWP e VLT, di 234 Ml€. In merito alla prevista riduzione del 3 % del giocato, si evidenzia che l'eventualità che i concessionari possano ridurre il payout delle VLT - non verificatosi a seguito dell'aumento di aliquota previsto dall'art. 6 del D.L. n. 50/2017, presumibilmente per evitare la ricertificazione di tutti i giochi presenti nel sistema - nel 2019 potrebbe invece concretizzarsi, sulla base della considerazione che i concessionari, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° aprile 2019 delle nuove regole tecniche delle VLT, dovranno comunque provvedere alla ricertificazione dei sistemi e, approfittando di questa occasione, potrebbero procedere alla riduzione del payout con messa in esercizio da tale data.

Tenuto conto che l'ulteriore aumento previsto decorre dal 1° maggio 2019, il maggior incremento per tale annualità è pari a 156 Ml€ ($234/12 \times 8$) al quale sommare l'incremento di 39,5 del periodo gennaio - aprile 2019.

Anno	Maggior gettito Ml€
2018	39,5
2019	195,5
2020	234

Il **comma 7** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità di cui al presente articolo mediante le maggiori entrate previste al comma 6.

Art. 10 (Disposizioni in materia di redditometro)

La disposizione può considerarsi sostanzialmente neutra in termini finanziari in quanto è prevedibile che il nuovo decreto ministeriale sia emanato in tempo utile per selezionare i soggetti ed effettuare i controlli prima dello spirare dei termini di decadenza per l'anno di imposta 2016, che scadono nel 2022, nei casi in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata, e nel 2024 nei casi in cui è stata omessa.

Art. 11 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

La disposizione non produce effetti sul gettito in quanto la disposizione chiarisce l'applicazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, che già prevede tale facoltà per i contribuenti che inviano semestralmente i dati di fatturazione.

Art. 12 (Split payment)

Commi 1 e 2. La misura proposta stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto.

La misura proposta comporta i seguenti effetti finanziari, considerata l'entrata in vigore a decorrere da luglio 2018 e fino a giugno 2020 (termine di scadenza della deroga UE sulla misura):

	2018	2019	2020	2021
IVA Lorda a)	-79	-159	-79	0
Rimborsi b)	-30	-60	-30	0
Compensazioni c)	-14	-29	-14	0
IVA al netto di rimborsi e compensazioni d) = a) – b) – c)	-35	-70	-35	0

Milioni di euro

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri dal comma 1 riguardante lo *Split payment*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per l'anno 2020, come segue:

a) quanto a 41 milioni di euro per anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

Art. 13 (Società sportive dilettantistiche)

La disposizione prevede la soppressione dei commi da 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 353 e ss.), ha introdotto la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, prevedendo l'utilizzo della forma societaria. Lo scopo originariamente perseguito dalla norma è stato quello di superare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico, fondata sulla non lucratività del primo. Lo strumento utilizzato è stato quello di legittimare l'utilizzo della forma societaria, tanto nella forma delle società di persone quanto di quelle di capitali, con un regime fiscale di favore tanto sul fronte delle imposte dirette quanto su quello delle indirette.

Ciò nondimeno, la suddetta innovazione ha determinato non marginali criticità, innestando strumenti e logiche imprenditoriali nell'ambito di un settore caratterizzato da inequivocabili peculiarità, tanto è vero che sono sorti dubbi in merito alla possibilità per le richiamate società svolgere soltanto attività sportive dilettantistiche o anche attività diverse e, in quest'ultima ipotesi, se le seconde dovessero risultare connesse, strumentali o secondarie rispetto alle prime. Criticità che hanno finora impedito che il disegno di riforma avesse pratica attuazione.

Parallelamente, l'entrata in vigore della riforma del "terzo settore" (decreto legislativo n. 117 del 2017) e dell'impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 2017) ha indotto ad una rimediazione della tematica, in ragione della possibilità per gli Enti ivi contemplati di organizzare o gestire anche attività sportive dilettantistiche.

A ciò va aggiunto che le previsioni inerenti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative che hanno introdotto vantaggi eccessivamente selettivi e poco coordinati con il resto del sistema, in primis il dimezzamento dell'IRES (su utili di cui l'impresa può disporre liberamente) e la parziale decontribuzione previdenziale; dal punto di vista lavoristico, poi, la possibilità di beneficiare dell'utilizzo di collaborazioni coordinate e continuative rappresentava una ulteriore incongruenza del sistema.

Con il presente intervento si abrogano pertanto le disposizioni di cui ai commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della citata legge n. 205 del 2017.

In particolare, con l'abrogazione del comma 353, ai sensi del quale "le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile", si torna al previgente regime caratterizzato da divieto di lucro soggettivo che caratterizzava tanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche quanto le Società Sportive Dilettantistiche.

Le forme giuridiche utilizzabili rimangono pertanto:

- a) l'associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss del Codice civile;
- b) l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti giuslavoristici (comma 358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360).

I **commi 2, 3 e 4** apportano le conseguenti, necessarie modifiche di coordinamento normativo al fine di ripristinare la disciplina previgente alle modifiche apportate con la legge di bilancio per il 2018 in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali, di imposta sul valore aggiunto e di utilizzo degli impianti sportivi.

Il **comma 5** prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai **commi 1 e 3**. In particolare le disposizioni abrogate riguardano, tra l'altro, la riduzione alla metà dell'aliquota IRES applicata alle società sportive dilettantistiche, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% in favore di chi pratica attività sportiva in impianti gestiti da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni e una agevolazione contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni.

Coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento originario, si stimano i seguenti effetti:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
comma 355		4,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
comma 357	1,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
comma 360	2,0	4,5	4,6	5	5,1	0,4	0
Totale	3,4	11,5	9,8	10,2	10,3	5,6	5,2

Milioni di euro

Art. 14 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 incrementa il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Il comma 3 prevede, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, una clausola di salvaguardia secondo cui l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Da ultimo il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 LUG. 2018



DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	1	Minore contribuzione derivante dalla riduzione del limite massimo della durata dei contratti a tempo determinato	c co					-5,10	-46,20	-49,80	-50,30			-5,10	-46,20	-49,80	-50,30
1	1	Minore contribuzione derivante dalla riduzione del limite massimo della durata dei contratti a tempo determinato	s c	5,10	46,20	49,80	50,30										
1	1	NASPI	s c	12,10	79,70	-26,30	-46,80	8,10	51,10	-15,40	-27,50	8,10	51,10	-15,40	-27,50		
1	1	Minore contribuzione derivante dalla riduzione del limite massimo della durata dei contratti a tempo determinato e NASPI-effetti fiscali	e t		6,90	8,50	3,20		6,90	8,50	3,20		6,90	8,50	3,20		
3	2	Rinnovi contrattuali- Aumento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28 del DL n. 92/2012 - entrate contributive	c co					11,30	68,60	69,30	70,00	11,30	68,60	69,30	70,00		
3	2	Rinnovi contrattuali- Aumento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28 del DL n. 92/2012 - entrate contributive	s c	-11,30	-68,60	-69,30	-70,00										
3	2	Rinnovi contrattuali- Aumento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28 del DL n. 92/2012 - effetti fiscali	e t		-10,30	-17,30	-17,50		-10,30	-17,30	-17,50		-10,30	-17,30	-17,50		
9	1	Contrasto alla ludopatia - Minori entrate derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità su lotteries e giochi numerici	c t		-112,00	-150,00	-150,00										
9	1	Contrasto alla ludopatia - Minori entrate derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità su scommesse sportive	c t		-20,00	-28,00	-28,00										
9	1	Contrasto alla ludopatia - Minori entrate derivanti dall'introduzione del divieto di pubblicità su scommesse sportive	e t		-15,00	-20,00	-20,00		-15,00	-20,00	-20,00		-15,00	-20,00	-20,00		
9	6	Giochi: Aumento PREU AWP e VLT	c ext	39,50	195,50	234,00	234,00	39,50	195,50	234,00	234,00	39,50	195,50	234,00	234,00		
12	1	Abrogazione art 1, comma 1, lettera c D.L. n.50/2017- Abolizione split payment per prestazioni di servizi rese alla PA, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto- IVA lorda	e t	-79,00	-159,00	-79,00		-79,00	-159,00	-79,00		-79,00	-159,00	-79,00			
12	1	Abrogazione art 1, comma 1, lettera c D.L. n.50/2017- Abolizione split payment per prestazioni di servizi rese alla PA, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto- Rimborsi e compensazioni	s c	-44,00	-89,00	-44,00											
12	1	Abrogazione art 1, comma 1, lettera c D.L. n.50/2017- Abolizione split payment per prestazioni di servizi rese alla PA, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto- Rimborsi e compensazioni	e t					44,00	89,00	44,00		44,00	89,00	44,00			
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A Interim	s c		-4,0				-4,0				-4,0				
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A Ambiente	s c		-1,0				-1,0				-1,0				
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A MIUR	s c		-5,0				-5,0				-5,0				
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A MEF	s c		-24,0				-24,0				-24,0				
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A LAVORO	s c		-2,0				-2,0				-2,0				
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A MAECI	s c		-5,0				-5,0				-5,0				
12	3 lettera a)	Riduzione tabella A MISE	s c		-1,0				-1,0				-1,0				
12	3 lettera b)	Utilizzo Fondo per il riaccantonamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 49, comma 2, lettere a) e b), DL n. 66/2014): MISE	s c		-15,0				-15,0				-15,0				
12	3 lettera c)	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s c		-8,0				-8,0				-8,0				
13	1-3	Abrogazione della riduzione alla metà dell'IRPEF delle società sportive dilettantistiche- di cui all'articolo 1, comma 355 della legge n. 205/2017	e t		4,2	2,4	2,40		4,2	2,4	2,40		4,2	2,4	2,40		2,40

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
13	1-3	Abrogazione dell'agevolazione contributiva collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni di cui all'articolo 1, comma 360 della Legge n. 205/2017	e	co					2,00	4,50	4,50	5,00			4,50	5,00
13	1-3	Abrogazione dell'agevolazione contributiva collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni di cui all'articolo 1, comma 360 della Legge n. 205/2017	s	c	-2,00	-4,50	-4,50	-5,00								
13	3	Abrogazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% a favore di chi pratica attività sportiva in impianti gestiti da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni di cui all'articolo 1, comma 357 della legge n. 205/2017	e	t	1,40	2,80	2,80	2,80	1,40	2,80	2,80	2,80		2,80	2,80	2,80
13	5	Fondo per interventi a favore delle società dilettantistiche	s	c	3,40	11,50	9,80	10,20	3,40	11,50	9,80	10,20	3,40	11,50	9,80	10,20
14	1	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 287/2004	s	c	4,50		28,10	68,90	4,50		28,10	68,90			28,10	68,90
14	2 lettera a)	Riduzione Fondo di cui all'articolo 1 comma 107 legge n. 190/2014 (Fondo per il rifinanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive)	s	c	-5,90	-7,40			-5,90	-7,40			-5,90	-7,40		
14	2 lettera b)	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 287/2004	s	c		-10,80				-10,80				-10,80		
		TOTALE ENTRATE	e		-38,1	-106,9	-46,5	28,9	14,1	9,0	21,5	51,8	14,1	9,0	21,5	51,8
		TOTALE SPESE	s		-38,1	-106,9	-57,5	7,6	10,1	-19,6	21,5	51,8	10,1	-19,6	21,5	51,8
		SALDO			0,0	0,0	10,9	19,3	4,0	28,6	0,0	0,0	4,0	28,6	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

1. E' convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Capo I
Misure per il contrasto al precariato

Art. 1
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.”;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola “trentasei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.”;

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

“01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.”;

2) al comma 1, la parola “trentasei”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “quattro” e la parola “sesta” è sostituita dalla seguente: “quinta”;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 2

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24."



Art. 3

(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità".
2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.



Art. 4

(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali)

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Capo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Art. 5

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.



Art. 6

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 7

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.



Art. 8

(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.



Capo III

Misure per il contrasto alla ludopatia

Art. 9

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a



decorrere dal 1 settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1 maggio 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.



Capo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola "biennale" sono inserite le seguenti: " , sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti".
2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.



Art. 11

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.
2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "cadenza semestrale" sono aggiunte le seguenti: " , entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre, ".



Art. 12
(Split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente: "1-*sexies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.



Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13

(Società sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative” sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) è soppresso.
4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 24, le parole “in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”, sono sostituite dalle seguenti: “a tutte le società e associazioni sportive”;
 - b) al comma 25, dopo la parola “società” sono soppresse le seguenti: “sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”;
 - c) al comma 26, le parole “in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche” sono sostituite dalle seguenti: “a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.



ART. 14

Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.



Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 LUGLIO 2018

F.TO MATTARELLA

C.TO CONTE

C.TO DI MAIO

C.TO BUSSETTI

C.TO TRIA

PER CESSA CONFORME

